

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 24 (1954-1955)

Heft: 3

Artikel: Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'assegnazione di un sussidio al Cantone dei Grigioni per la correzione della Calancasca tra Rossa e Buseno

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-20609>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'assegnazione di un sussidio al Cantone dei Grigioni per la correzione della Calancasca tra Rossa e Buseno.

N. r. — « Messaggio » tolto dal Foglio federale 9 VIII 1954. Offre ragguagli interessanti sulle condizioni della Calanca per cui lo riproduciamo integralmente.

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con lettera del 30 marzo 1953, il Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni ha presentato al Dipartimento federale dell'interno un progetto di correzione della Calancasca e di alcuni suoi affluenti tra Rossa e Buseno. Esso chiede l'approvazione del progetto e l'assegnazione del sussidio per la sua attuazione, conformemente alla legge federale del 22 giugno 1877 su la polizia delle acque e al decreto federale del 1.º febbraio 1952 che sopprime la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili. Il preventivo delle spese per l'esecuzione dei lavori importa 5 630 000 franchi.

Abbiamo l'onore di sottoporvi il nostro rapporto e le nostre proposte circa tale progetto.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Calancasca, che scorre nella rupestre Valle Calanca, è un affluente della sponda destra della Moesa. Essa nasce sul versante meridionale dello Zapporthorn e si getta nella Moesa a nord di Roveredo. Il bacino imbrifero della Calancasca raggiunge i 135 chilometri quadrati allo sbarramento della centrale idroelettrica di Buseno-Molina e i 150 chilometri quadrati allo sbocco nella Moesa. L'angusta valle è racchiusa da pendici rocciose e scoscese. Le piene del torrente frequenti negli ultimi cinquant'anni e le grandi e numerose valanghe hanno a più riprese danneggiato considerevolmente il già magro terreno coltivo della valle.

Fin dall'inizio del XIX secolo, lungo il settore che ci interessa della Calancasca e dei suoi affluenti furono costruite importanti opere di protezione e, dopo l'entrata in vigore della legge sulla polizia delle acque, furono anche concessi sussidi per l'esecuzione di tali lavori, segnatamente in seguito alle piene del 1944 e del 1948, per la correzione della Calancasca tra Rossa e Selma (1945-1947) e dei tre affluenti seguenti:

- il riale di Rì a Rossa (1945-1946);
- il riale d' Ajone a Cauco (1945-47) e
- il riale d' Arvigo ad Arvigo (1950).

Per la Calancasca e il riale d'Arvigo, i sussidi assegnati raggiunsero il 50 per cento (sussidio ordinario del 37,50 per cento; sussidio suppletivo del 12,50 per cento); per i due Riali di Rì e d' Ajone, il sussidio fu del 55 per cento (sussidio ordinario del 37,50 per cento; sussidio suppletivo del 17,50 per cento). Ma poiché il finanziamento complementare delle spese aveva incontrato difficoltà, i lavori furono eseguiti soltanto in parte e talvolta non furono neppure iniziati.

Le spese preventivate per i lavori di correzione della Calancasca raggiungevano fino a oggi un importo totale di 921 822 franchi; il costo dei lavori eseguiti importava 578 507 franchi.

I lavori lungo gli affluenti sono costati 321 005 franchi, mentre era stato previsto un volume di lavori per 1 103 537 franchi.

LE PIENE DELL' AGOSTO 1951

La Calancasca e i suoi affluenti sono tra i torrenti più pericolosi del Cantone dei Grigioni a cagione del loro corso particolarmente tormentato. Il loro bacino imbrifero, i cui ripidi versanti salgono fino a 3 149 metri, è situato interamente in un giacimento di gneis e la roccia è ricoperta soltanto da un sottilissimo strato di humus, così che il potere di assorbimento è molto debole anche nelle zone boschive. Per conseguenza, l'acqua delle abbondanti precipitazioni, scorrendo senza ostacoli sullo strato impermeabile del fondo roccioso, provoca le piene catastrofiche della Calancasca alla quale affluiscono tutti i torrenti della valle.

E' noto che la Mesolcina e la Calanca furono parimente colpite, tra il 7 e il 9 agosto 1951, dalle alluvioni che funestarono il Cantone Ticino. Le acque oltremodo gonfie della Calancasca e dei suoi affluenti che convogliavano una grande quantità di detriti, cagionarono nella parte abitata della valle, e sopra tutto nella sezione di cui stiamo occupandoci, enormi danni alle opere di protezione, alle strade, ai ponti, agli immobili e alle colture.

Secondo le indicazioni del Cantone dei Grigioni, il volume delle acque della Calancasca è normalmente minimo. Anche nella stagione dello scioglimento delle nevi, esso non supera 40 metri cubi al secondo; ma in caso di grandi intemperie, può raggiungere perfino 200 metri cubi il secondo. Tuttavia, l'8 agosto 1951 si misurò, presso gli impianti di scarico dello sbarramento di Buseno-Molina della centrale idroelettrica della Calancasca, un volume massimo di piena di 480 metri cubi il minuto secondo, nonostante la capacità di invaso del bacino, invero non molto grande, nel quale si erano accumulati considerevoli quantitativi di legname. Tale volume, corrispondendo a un deflusso specifico di circa 3,6 metri cubi per secondo e per chilometro, è assai grande per un bacino imbrifero di 134 chilometri quadrati, così che si spiegano le gravi devastazioni fra Rossa e il Ponte nuovo di Buseno, a cui già accennavamo nel nostro messaggio del 9 settembre 1953, devastazioni che si estendevano per un raggio di 11 chilometri, sul cono di deiezione della Calancasca, in territorio dei comuni di Grono e di Roveredo.

Le acque, sbattute dall'una all'altra sponda lungo il corso della Calancasca solo parzialmente indigato, ruppero gli argini e invasero i già magri campi della valle. Tutte le dighe e le opere di protezione furono danneggiate, corrose e in qualche luogo travolte oppure ostruite dal materiale convogliato. Le pianure fra Santa Domenica e Cauco, come pure quelle tra Arvigo e la frazione di Dabbio, furono sommerse dalle acque e coperte di detriti. — Lungo la valle, ben undici ponti furono distrutti o trascinati via e di questi, cinque sulla strada cantonale. Quest'arteria fu tagliata e danneggiata in por immediatamente mano ai lavori di ripristino destinati a proteggere i posti maggiormente minacciati.

L'Ispettorato dei lavori pubblici approva le grandi linee del progetto, ma si riserva, d'intesa con il Cantone, il diritto di modificarlo nei limiti del preventivo, per tener conto delle nuove condizioni che dovessero porsi durante i lavori, la cui durata è presunta di circa 12 anni.

Il preventivo per la correzione della parte superiore della Calancasca e dei suoi quattro affluenti sopra indicati comprende, come abbiamo già detto, la ricostruzione

dei ponti della strada della Calanca distrutti dalle piene. Poiché la loro ricostruzione, il cui costo si aggirerà intorno ai 340.000 franchi, rientra fra le opere inerenti ad una strada cantonale per le quali il Cantone, come già per la ricostruzione della strada stessa, fruisce della quota spettantegli nella ripartizione dei proventi dei dazi sulla benzina, le spese per tali opere devono essere dedotte dal preventivo dei lavori sussidiabili, conformemente alla legge federale su la polizia delle acque.

Per conseguenza, il preventivo che entra in considerazione per l'assegnazione del sussidio federale è il seguente:

A. Lavori di costruzione:

1. Opere di protezione lungo il corso della Calancasca, nei comuni di Rossa, Augio, Santa Domenica, Cauco, Selma, Arvigo e Buseno: Lavori sulla sponda sinistra franchi 1.680.900, lavori sulla sponda destra franchi 1.952.620 assommanti fr. 3.633.520;

2. Correzione di torrenti tra Rossa e Buseno: Riale di Pighè, in comune di Rossa fr. 86.300, Riale di Santo, in comune di Augio fr. 117.000, Riale di Bodio, in comune di Cauco fr. 113.300, Riale d'Arvigo, in comune d'Arvigo fr. 1.123.700, assommanti a franchi 1.440.400;

B. Rilievi topografici, allestimento del progetto, direzione dei lavori, imprevisti, circa l'11 per cento franchi 556.080; totale fr. 5.630.000.

Nell'articolo 7 del disegno di decreto allegato al presente messaggio sono specificate le condizioni poste dall'Ispettorato federale delle foreste, della caccia e della pesca nel suo rapporto del 18 giugno 1953.

IL SUSSIDIO FEDERALE

Dall'esame dei documenti messi a disposizione dal Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni, risulta quanto segue:

La Valle Calanca è tra le più isolate e le più povere del Cantone.

L'occupazione principale degli abitanti dei comuni di Rossa, Augio, Santa Domenica, Cauco, Selma, Arvigo e Buseno e l'allevamento della pecora e della capra e la coltivazione dei campi. Secondo il censimento della popolazione del 1950, questi comuni contano complessivamente 768 abitanti. Gli uomini sono costretti a lasciare la valle per cercare lavoro altrove. Il reddito imponibile è generalmente minimo. Una sola persona giuridica è soggetta a imposte di una certa importanza: la centrale idroelettrica della Calancasca, a Buseno. Come si può rilevare dall'elenco pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente l'imposta per la difesa nazionale durante il V periodo, le quote di tale imposta nel circolo di Calanca in cui la popolazione è molto rara, sono le più basse, non solo del Cantone dei Grigioni, ma di tutta la Svizzera.

Giova inoltre osservare che quattro dei sette comuni interessati ai lavori di correzione, e cioè Rossa, Santa Domenica, Cauco e Arvigo, devono essere soccorsi dal Cantone.

E' parimenti assegnato al Cantone dei Grigioni, conformemente all'articolo 2 del decreto federale del 1. febbraio 1952, un sussidio suppletivo straordinario di 1.126.000 franchi al massimo, pari al 20 per cento delle spese effettive, il cui preventivo importa 5.630.000 franchi, alla condizione che il Cantone conceda in virtù dell'articolo 3, primo capoverso, di detto decreto, oltre al sussidio ordinario, un sussidio suppletivo pari almeno al 5 per cento delle spese di correzione. La prova che siffatta condizione è stata adempita sarà fornita al Dipartimento federale dell'interno contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione con la quale il Cantone accetta il presente decreto.

Il diritto all'assegnazione del sussidio suppletivo si prescrive entro dodici anni a contare dalla data del presente decreto.

Le risoluzioni del Consiglio federale del 1945 e del 1947 concernenti la Calancasca tra Rossa e Selma, del 1917 concernente il Riale di Bodio nel comune di Cauco e del 1950 concernente il Riale d'Arvigo nel comune d'Arvigo, per quanto non siano ancora eseguite, sono dichiarate caduche.

Art. 2

Il sussidio ordinario è versato nei limiti dei crediti messi a disposizione del Consiglio federale, a mano a mano che progrediscono i lavori, in base ai conti presentati dal Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni e verificati dall'ispettorato federale dei lavori pubblici. La quota annuale ordinaria sarà di 400.000 franchi al massimo.

Il sussidio suppletivo è versato proporzionalmente al sussidio ordinario.

Art. 3

Nel calcolare il sussidio si terrà conto delle spese di costruzione vere e proprie, comprese le espropriazioni e la vigilanza immediata dei lavori, come pure delle spese per l'allestimento del progetto d'esecuzione e del preventivo, e di quelle per la determinazione del comprensorio. Non si terrà conto, invece, delle spese per altre misurazioni, per i lavori preliminari, per la cooperazione di autorità, commissioni e funzionari (organi vari designati dai Cantoni conformemente all'articolo 7, secondo capoverso, lettera a, della legge su la polizia delle acque), nè di quelle necessarie per procurarsi il capitale e pagarne gl'interessi.

Art. 4

I programmi annuali delle opere e i documenti relativi saranno sottoposti all'Ispettorato federale dei lavori pubblici prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto l'urgenza dei lavori lo permetta, nello stabilire i programmi dei lavori e nella loro esecuzione si terrà conto della situazione del mercato del lavoro.

I lavori eseguiti senz'autorizzazione possono essere esclusi dal sussidiamento.

Art. 5

L'Ispettorato federale dei lavori pubblici invigila che i lavori vengano eseguiti conformemente ai piani. A tale scopo, il Governo cantonale fornisce ai funzionari dell'Ispettorato le informazioni e l'assistenza necessarie.

Delle parti finite dev'essere presentato un rendiconto. Le spese ulteriori per tali lavori saranno considerate come spese di manutenzione.

Art. 6

Il Cantone provvederà, sotto la vigilanza dell'Ispettorato federale dei lavori pubblici, alla manutenzione delle opere sussidiate.

La partecipazione complessiva del Cantone per i lavori di correzione di cui si tratta potrà perciò essere del 28 per cento. In tal modo, Confederazione e Cantone insieme concorreranno con sussidi pari al 98 per cento delle spese. I comuni e i proprietari fondiari dovranno sopperire al rimanente 2 per cento delle spese, pari a 120.000 franchi. A questi ultimi incombono pure le spese necessarie per procurarsi il capitale e pagarne l'interessi. Il Cantone dovrà inoltre assumere una parte di tali spese in forma di aiuto che continuerà a prestare ai comuni della Valle Calanca.

Il Cantone dei Grigioni dovrà ancora fornire al Dipartimento federale dell'interno la prova che concede effettivamente l'importo a suo carico; soltanto a questa condizione la concessione di un sussidio federale suppletivo sarà definitiva.

Ci permettiamo quindi di sottoporvi il disegno di decreto allegato e di raccomandarne l'approvazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 3 settembre 1954

In nome del Consiglio federale svizzero: Il Pres. della Confederazione:
Rubattel.

Il Canc. della Confederazione:
Ch. Oser.

(Disegno)

DECRETO FEDERALE

che assegna

un sussidio al Cantone dei Grigioni per la correzione della Calancasca e dei suoi affluenti nella Valle Calanca tra Rossa e il Ponte nuovo a Buseno

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

vista la legge federale del 22 giugno 1877 su la polizia delle acque; visto il decreto federale del 1. febbraio 1952 che sopprime la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili:

vista l'istanza del Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni, del 30 marzo 1953;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1954,

decreta:

Art. 1

E' assegnato al Cantone dei Grigioni, per la correzione della Calancasca e dei suoi affluenti nella Valle Calanca tra Rossa e il Ponte nuovo a Buseno, un sussidio ordinario di 2.815.000 franchi al massimo, pari al 50 per cento delle spese effettive il cui preventivo importa 5.630.000 franchi.

Quanto precede basta a dimostrare che si tratta di una valle alpestre finanziariamente debole.

Fondandosi sul decreto federale del 1. febbraio 1952, il Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni domanda la concessione dei sussidi federali ordinari e straordinari massimi.

Come già abbiamo detto, il Cantone e i comuni hanno speso, in base a decreti anteriori, 578.507 franchi per la correzione della Calancasca tra Rossa e Buseno e, dopo il 1891, 321.005 franchi per la correzione dei suoi affluenti. I sussidi della Confederazione sono stati di 278.685, rispettivamente di 155.920 franchi, ciò che corrisponde a un'aliquota media del 48,2 e del 48,6 per cento.

I comuni interessati sono sempre meno in grado di sopportare la quota enorme che, tenuto conto dei sussidi cantonali e federali normali, loro incomberebbe insieme con i rivieraschi. Per tal modo, essi non sono stati chiamati a contribuire alle spese o lo sono stati soltanto in proporzione minima in virtù delle risoluzioni del 1945-1947 sulla correzione della Calancasca e di quelle del 1917 e 1950 sulla correzione del riale di Bodio e del riale d'Arvigo. Le piene del 1951 hanno inoltre ostacolato il compimento dei lavori già progettati. Per quanto tali lavori non siano ancora eseguiti, le risoluzioni che ad essi si riferivano saranno per conseguenza considerate divenute prive d'oggetto, poiché il disegno attuale tiene conto di simile stato di cose.

Fino ad oggi, la Confederazione ha assegnato al Cantone dei Grigioni, per tutti i progetti di grande ampiezza e concernenti la correzione della Calancasca e dei suoi affluenti, sussidi del 50 per cento.

Le piene che nel settembre del 1927 avevano funestato il Ticino e i Grigioni non erano state disastrose nella Mesolcina e nella Calanca, così che non fu necessario un sussidio suppletivo per i lavori di ripristino. Quelle dell'agosto 1951 furono invece tanto catastrofiche che per la riparazione dei danni è indispensabile l'assegnazione del massimo del sussidio, conformemente al decreto federale del 1. febbraio 1952, anche in considerazione della situazione finanziaria del Cantone dei Grigioni e segnatamente della Valle Calanca.

Noi vi proponiamo perciò di assegnare, conformemente agli articoli 1 e 2 del detto decreto, un sussidio ordinario del 50 per cento e un sussidio suppletivo del 20 per cento delle spese effettive per le opere di protezione, restando ben inteso che il preventivo non deve superare tuttavia 5.630.000 franchi.

Ci permettiamo ricordarvi che, con decreto del 15 dicembre 1953, avete concesso al Cantone dei Grigioni un sussidio ordinario del 50 per cento e un sussidio suppletivo del 15 per cento per la correzione del corso inferiore della Calancasca in territorio dei comuni di Grono e di Roveredo. Anche per tale ragione sembra giustificata l'assegnazione del sussidio federale massimo a favore di questa valle alpestre situata a notevole altitudine. Per quanto concerne il finanziamento complementare del progetto da parte del Cantone dei Grigioni, osserviamo quanto segue:

Il sussidio cantonale ordinario è del 20 per cento al massimo. Poiché la strada cantonale si trova nel comprensorio della correzione e deve, come lo hanno dimostrato gli eventi, essere parimenti protetta, il Cantone concederà un sussidio supplementare del 3 per cento. Conformemente all'articolo 3 del decreto del 1. febbraio 1952 e fatta riserva del secondo capoverso di tale articolo, esso deve inoltre, per poter conseguire il sussidio suppletivo, assegnare dal canto suo un sussidio suppletivo del 5 per cento almeno. Il secondo capoverso non è applicabile per il fatto che, conformemente alla nostra proposta attuale, la prestazione della Confederazione raggiunge l'aliquota massima. Per tale motivo, il Cantone dovrà concedere un sussidio straordinario del 5 per più punti, per dei tratti lunghi anche più di cento metri, in modo da interrompere il traffico per un certo tempo. Le località più duramente colpite furono Arvigo e Antiglio dove le acque distrussero una segheria e danneggiarono gravemente molte case d'abitazione. — Degli affluenti, il riale d'Arvigo cagionò i più gravi danni. Immissario della sponda destra della Calancasca, vi mescola le acque immediatamente a sud di Arvigo. Il suo alveo, sottoposto alla violenza della piena e all'urto dei materiali trascinati dai flutti, si sprofondò in più punti e le gravi erosioni provocarono il crollo di una diga sulla riva destra del torrente, per una lunghezza di circa cento metri. In pari tempo, lo scalzamento del pendio, molto ripido in questo punto, fece slittare un'enorme falda di terreno nella valle. Il ponte della strada cantonale fu distrutto e travolto e la segheria situata in vicinanza quasi completamente sepolta. Le acque, precipitatesi nella valle come una immensa valanga, causarono grandi devastazioni tra Arvigo e Buseno.

Tenuto conto dell'entità dei danni e del pericolo d'erosione dell'alveo della Calancasca e dei suoi affluenti in seguito alle alluvioni dell'8 e 9 agosto 1951, la correzione sistematica dei corsi superiori di questi torrenti è divenuta di estrema urgenza.

IL PROGETTO DI CORREZIONE

Per salvaguardare i rari terreni coltivabili ancora esistenti nel fondo valle e lungo il corso inferiore dei vari affluenti, come pure per proteggere le strade e i ponti, da una

parte, e per impedire nuovi franamenti, nuove erosioni e convogliamento esagerato di materiali, dall'altra, il Cantone dei Grigioni ha preparato, d'intesa con l'Ispettorato dei lavori pubblici, un progetto di correzione della Calancasca tra Rossa e Buseno e del corso inferiore dei suoi affluenti: il riale di Pighé a Rossa, il riale di Salto ad Augio, il riale di Bodio a Cauco e il riale d'Arvigo ad Arvigo.

Il progetto d'insieme comprende:

Per la Calancasca:

1. la ricostruzione delle dighe distrutte e la costruzione di nuove dighe longitudinali, in muratura a secco o legata con malta;
2. la costruzione o il completamento di opere di protezione di grossi blocchi e di gettate di blocchi;
3. la costruzione di un ponte in cemento armato sulla Calancasca, in località Ponte nuovo, a Buseno.

Per gli affluenti:

1. la ricostruzione delle dighe distrutte e la costruzione di nuove dighe longitudinali, in muratura legata con malta;
2. la costruzione di sbarramenti con muri d'ala adiacenti e piedritti in muratura a secco e il consolidamento dei letti con muratura legata con malta;
3. la costruzione dei vari ponti distrutti.

Dai piani depositati risulta inoltre quanto segue:

Tutte le opere di protezione previste sono urgenti per il fatto che i villaggi e i preziosi terreni coltivati sono esposti a pericolo di distruzione fin quando i lavori non saranno ultimati. Per tale motivo, l'Ispettorato dei lavori pubblici ha concesso, in data del 1. maggio 1952, del 13 e del 26 maggio 1953 e del 22 febbraio 1954, con le riserve d'uso, l'autorizzazione provvisoria di eseguire lavori parziali, che ha permesso al Cantone di

Art. 7

Il Cantone dei Grigioni è tenuto a prendere i seguenti provvedimenti:

1. *Foreste:*

Il Cantone allestirà e sottoporrà alle autorità federali, entro due anni dall'approvazione dei lavori di costruzione, progetti per la correzione e il rimboschimento della sezione intermedia degli affluenti più pericolosi della Calancasca (riale di Rì, riale Rodè, riale del Piano e riale d'Arvigo).

2. *Pesca:*

Le dighe dovranno essere fiancheggiate da blocchi rocciosi su tutta la loro lunghezza fino all'altezza del livello delle acque medie.

Art. 8

Al Cantone dei Grigioni è assegnato il termine di un anno per dichiarare se accetta il presente decreto. Il decreto diventa caduco se l'accettazione non è comunicata entro questo termine.

Art. 9

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

N. r. — Nella sessione del dicembre le Camere federali, il Consiglio degli Stati prima, il Nazionale poi, hanno approvato all'unanimità e senza discussione il Decreto federale.